

Città di Valdagno

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/06/2021
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 30/11/2022**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti - TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. .
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di

trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo ed esclusioni

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;
 - b. i locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del Testo Unico Ambientale. Non sono altresì soggetti a tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, qualora, oltre ad essere a servizio esclusivo e funzionale dell'area di produzione dei rifiuti speciali, siano anche ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa. Sono pertanto da considerarsi in ogni caso tassabili i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc. e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, bar, negozi nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
 - l. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono da ritenersi non assoggettabili al tributo i seguenti locali e aree:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra ;
- b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse e non utilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea

documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra

- c. i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica o di eventuali altre abitazioni destinate a civile abitazione dei dipendenti. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
5. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo;
7. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, le stesse saranno sottoposte al tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6– Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, al netto, cioè, dei muri perimetrali e dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analogia, oppure dal DOCFA (Documento per l'accertamento della proprietà immobiliare urbana).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani .
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo provinciale.
5. Nella determinazione dei costi del servizio il Comune dovrà avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al

punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa, di studio o di volontariato, prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Nel caso di esistenza nel territorio Comunale di Valdagno di sola pertinenza di abitazione (cantine, depositi, garage etc.) o locali dichiarati tali si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
8. Qualora il nucleo familiare superi i quattro componenti, la tariffa applicata farà comunque riferimento ad un massimo di quattro persone.

Art. 13 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 16 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi da 837 a 845 della legge 160/2019. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva.
5. A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della legge 160/2019.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 17 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 18 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Al tributo si applica una riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dal mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. E' prevista una tassazione più favorevole qualora il contribuente utilizzi lo smaltimento in proprio dello scarto umido tramite il cosiddetto "compostaggio", utilizzando appositi contenitori, concimaie, buche idonee, che garantiscano la corretta trasformazione in terriccio dello scarto organico. La riduzione si applica per la sola parte variabile.
4. Per le utenze domestiche dislocate in località difficilmente accessibili o isolate, nelle quali la frequenza del servizio viene effettuata una volta alla settimana anziché due volte come per il resto del territorio, si applica un terzo della riduzione prevista per le utenze che utilizzano il compostaggio.
5. E' prevista una riduzione del cinquanta per cento per quelle tipologie di utenze (C/6, C/2, C/7) che costituiscono locali "non di pertinenza" di unità immobiliari ad uso domestico (es: depositi attrezzi agricoli).
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Agevolazioni a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale verranno riconosciute e concesse facendo riferimento ai criteri del Regolamento per la concessione di benefici economici per l'accesso al minimo vitale.
8. La Giunta Comunale potrà disciplinare l'attribuzione di particolari agevolazioni in caso di situazioni straordinarie o emergenziali.

Art. 19 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata tramite apposita comunicazione, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Per il solo anno 2021 le comunicazioni presentate entro il 30 giugno potranno essere integrate dalla documentazione richiesta dal presente regolamento entro il 31 ottobre.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni

del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale contenente l'indicazione dei quantitativi di rifiuto avviati al recupero divisi per categoria merceologica e l'indicazione dell'azienda che ha provveduto al recupero. Tale comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare il corretto recupero dei rifiuti urbani. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le attività di “Agriturismo” qualora intendano avvalersi del servizio pubblico, si applica la tariffa prevista per “ristoranti, trattorie, pizzerie, pub” ridotta al 50%.
2. Per i locali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali posti al di sopra della quota altimetrica di 500 metri, comprendente la quasi totalità del “paesaggio montano” come individuato dal P.A.T.I. Valdagno - Schio (allegato B al presente regolamento), si applica la tariffa per la corrispondente attività ridotta al 50% al fine di favorire il rilancio turistico delle zone stesse.
3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione fino al 25% proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

4. Per le aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa, debitamente autorizzate per l'esercizio dell'attività dai competenti organi, si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta per la parte variabile in rapporto al periodo di occupazione o conduzione con un minimo di quattro mesi l'anno.
5. Si applicano il secondo, il sesto e l'ottavo comma dell'articolo 18.

Art. 22 – Calcolo della riduzione per il riciclo dei rifiuti

1. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [$rp = mq \cdot (Kd)$], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$R\% \text{ ("Percentuale di avvio al riciclo")} = rd \cdot 100 / rp$$

La riduzione è determinata rapportando la "percentuale di avvio al riciclo" così ottenuta con la riduzione massima ottenibile del 25 % come segue:
 riduzione = Percentuale di avvio al riciclo * 25/100

Legenda

Rd Quantità di rifiuti avviati al riciclo

Totale kg riciclati/anno

Rp Rifiuti potenzialmente producibili = $mq \cdot kd$

R% Percentuale avvio al riciclo = $Rd \cdot 100 / rp$

Riduzione Riduzione parte variabile max 25 % = $R\% \cdot 25 / 100$

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale e avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 25 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione ad eccezione della comunicazione dei componenti di cui all'art. 12 comma 1 (persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare).

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: da uno dei componenti la scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 5. Le variazioni, che comportano una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, producono effetti dalla data in cui la variazione è intervenuta se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di 90 giorni o dalla data di presentazione della dichiarazione se presentata successivamente a tale termine.
- 6. Le variazioni, che comportano un aumento dell'importo dovuto a titolo di TARI, producono effetti sempre con riferimento alla data in cui la variazione è intervenuta.

Art. 26 – Contenuto della dichiarazione

- 1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. il titolo di occupazione;
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. il titolo di occupazione
 - d. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici ai numeri telefonici indicati nel sito istituzionale dell'Ente, nonché al numero verde dedicato. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28 – Sanzioni

1. Per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473.

Art. 29 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificativi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate stabilito.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate a scadenza semestrale come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, non saranno applicate sia le sanzioni che gli interessi.

Art. 29 bis – Rimborsi e rateizzazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
4. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
5. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
6. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro

Art. 30 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi inferiori a € 12,00 su base annua.

Art. 31 – Disposizioni transitorie

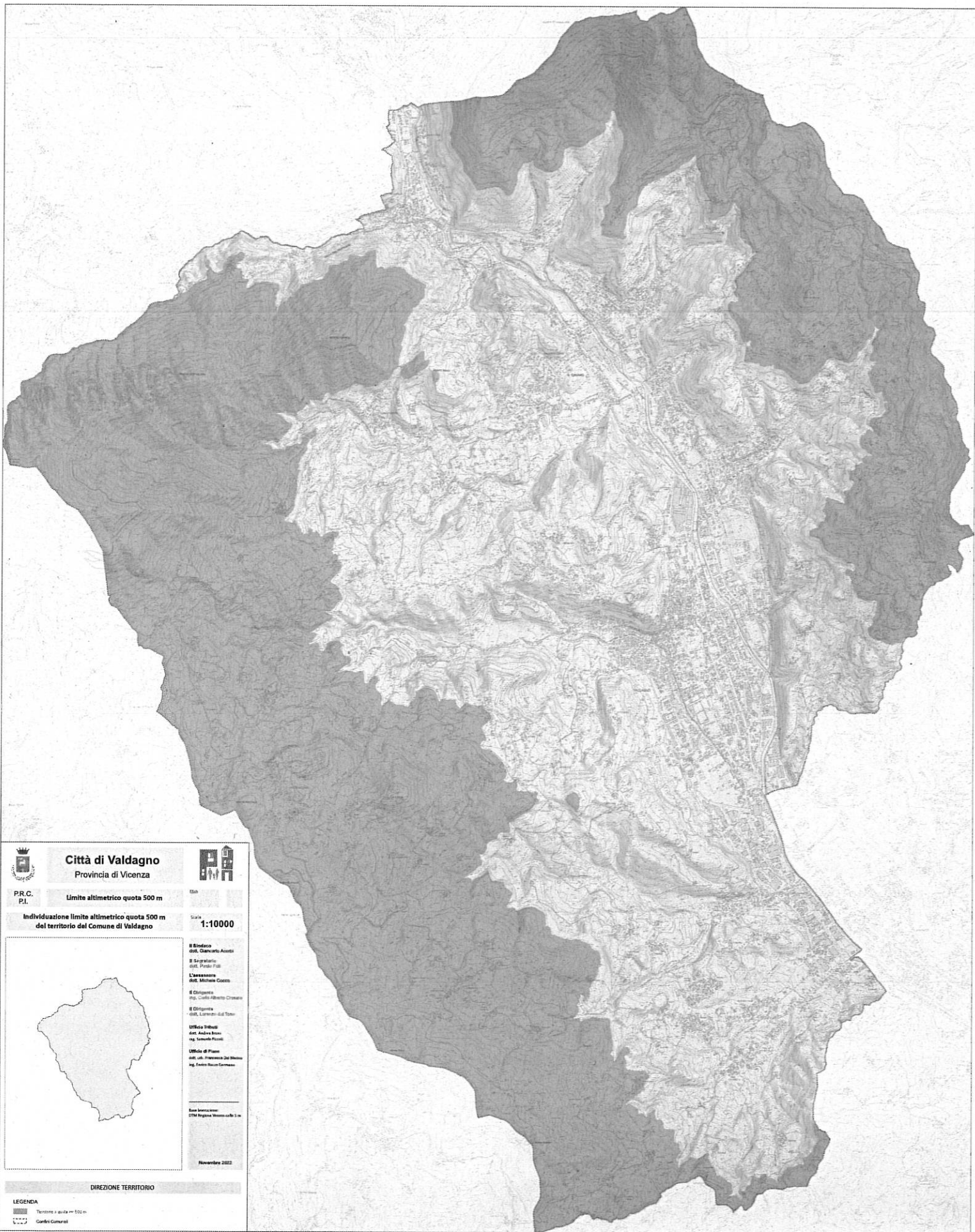
1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (T.I.A.) entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



Città di Valdagno Provincia di Vicenza



P.R.C.
P.I.

Limite altimetrico quota 500 m

Edil

Sala

1:10000

Individuazione limite altimetrico quota 500 m
del territorio del Comune di Valdagno

Il Sindaco
Sig. Giancarlo Ascheri
Il Segretario
dott. Paolo Falli
L'Assessore
dott. Michele Costa
Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Cristofari
Il Dirigente
dott. Lorenzo del Toso
Ufficio Tributi
dott. Andrea Rossi
ing. Armando Ricci
Ufficio di Piano
dott. arch. Francesca Del Bello
ing. Emilio Ricci Garbasso

Base cartografica:
DTM Regione Veneto scala 1:50.000

Novembre 2022

DIREZIONE TERRITORIO

LEGENDA

Terreno a quota > 500 m
Confini Comunali

Allegato C

CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO DICHIARANTE

Alla Cortese attenzione Ufficio Ecologia Comune di Valdagno _____

e per conoscenza Ufficio Tributi Comune di Valdagno _____

OGGETTO: comunicazione ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, in seguito a modifica del D.Lgs. 116/2020 – Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato.

Io sottoscritt..... Sig./ra nat.... a
..... il/...../....., residente a
Prov. via n. Codice Fiscale
..... Telefono cell
..... e-mail

in qualità di: ☐ titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Speciale incaricato con procura in questa istanza contenuta/allegata della ditta denominata

..... con
sede in via n.
..... Telefono PEC e-mail
..... Codice Fiscale P.IVA
..... Attività prevalente svolta nei locali per i quali si
presenta la comunicazione: ATECO
..... (breve descrizione)

in conformità a quanto previsto dagli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, che prevedono la facoltà, per le attività non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico,

☐ con la presente sono a comunicare la scelta di continuare ad avvalerci del sistema comunale per il ritiro dei rifiuti.

☐ con la presente sono a comunicare la scelta di avvalersi di operatore terzo privato avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti per numeroanni

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità, [da compilare solo in caso di scelta di operatore privato]

- di aver sottoscritto un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) _____ con Sede Legale a _____ in via _____, Codice Fiscale _____ dotato delle autorizzazioni _____ previste dalla normativa vigente;
- che procederà ad effettuare la restituzione del kit/cassone/container attualmente in comodato d'uso, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune;
- che sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno _____, si stimano le quantità di rifiuti che saranno avviate al recupero come specificati nella sottostante tabella:

QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CODICE EER	DESCRIZIONE
	200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
	200201	Rifiuti biodegradabili		150104	Imballaggi metallici
	200302	Rifiuti dei mercati		200140	Metallo
	150101	Imballaggi in carta e cartone		150105	Imballaggi materiali compositi
	200101	Carta e cartone		150106	Imballaggi in materiali misti
	150102	Imballaggi in plastica		150107	Imballaggi in vetro
	200139	Plastica		200102	Vetro
	150103	Imballaggi in legno		150109	Imballaggi in materia tessile
	200110	Abbigliamento		200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine

					diversi da quelli di cui alla voce 200127
	200111	Prodotti tessili		200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
	80318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		200203	Altri rifiuti non biodegradabili
	200307	Rifiuti ingombranti		200301	Rifiuti urbani indifferenziati

Per quanto sopra, richiede l'esclusione dall'obbligo di corrispondere la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) a far data del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della presente, che risulta correttamente presentata entro il termine del 30 giugno. Resta inteso che per i medesimi locali sarà comunque dovuta la tariffa fissa e che l'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi del Comune di Valdagno, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati dal Regolamento comunale alla quale verrà allegata l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) contenente la specifica delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani prodotti avviati al recupero, i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La Scrivente si impegna sin da ora a consentire al Comune controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

ALLEGA:

- COPIA CONTRATTO O DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- COPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.valdagno.vi.it.

Luogo e data

Timbro e Firma(1)

.....

.....

1 Nel caso in cui la domanda non venga presentata dal diretto interessato, occorre allegare anche delega e fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del delegato.

INDICE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI.....	6
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO.....	9
ART. 5 – SOGGETTI PASSIVI.....	9
ART. 6 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	9
ART. 7 – COSTO DI GESTIONE.....	10
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
ART. 9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	11
ART. 10 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 11 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 12 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
ART. 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
ART. 15 – SCUOLE STATALI.....	13
ART. 16 – TRIBUTO GIORNALIERO.....	14
ART. 17 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
ART. 18 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 19 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.....	15
ART. 20 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA ..	16
ART. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	17
ART. 22 – CALCOLO DELLA RIDUZIONE PER IL RICICLO DEI RIFIUTI.....	18
ART. 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	19
ART. 24 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
ART. 25 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	19
ART. 26 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE.....	20
ART. 27 – ACCERTAMENTO.....	21
ART. 28 – SANZIONI.....	21
ART. 29 – RISCOSSIONE	21
ART. 29 BIS – RIMBORSI E RATEIZZAZIONI	22
ART. 30 – IMPORTI MINIMI	23
ART. 31 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	23
ALLEGATO A.....	24
ALLEGATO B.....	25
ALLEGATO C.....	26